

COMUNE DI FIORANO MODENESE

Provincia di Modena

SCRITTURA PRIVATA

Rep. n. _____ del _____

**FORNITURA DI CARBURANTI CON FUEL CARD PER
AUTOMEZZI DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE CIG
78143372E4**

– PERIODO:

tra

- **COMUNE DI FIORANO MODENESE** (di seguito per brevità
"Comune") con sede in P.zza Ciro Menotti, 1 (Prov. Mo) Codice Fiscale
84001590367, comunefiorano@cert.fiorano.it, rappresentato dal Dott.
Daniele Cristoforetti in qualità di Dirigente del Settore "Economico-
Finanziario, Istruzione e Farmacia Comunale", il quale dichiara di
intervenire in questo atto in virtù dei poteri a lui conferiti con
provvedimenti del Sindaco Prot. _____;

e

- _____ (di seguito per brevità "Ditta") con sede in
via, _____, C.F. e P.IVA _____; nella
persona del suo legale rappresentate/titolare Sig. _____ nato a
_____ il _____ C.F. _____;

PREMESSO CHE:

- il Comune intende procedere all'affidamento della fornitura di
carburanti con fuel card per gli automezzi del comune di Fiorano
Modenese;

- considerato che - all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «e' fatta salva la possibilita' di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalita', a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da consip spa e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'autorita' nazionale anticorruzione.

In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilita' per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilita' di convenzioni consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti gia' stipulati. al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017

al 31 dicembre 2018 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma»;

- dato atto che con determinazione n. _____ previa procedura aperta su SATER, si provveduto ad aggiudicare il servizio alla ditta _____ — Partita iva, che ha effettuato la seguente offerta _____ migliorativa rispetto all'accordo quadro fuel card 1, di €/litro _____ (al netto di IVA);

Richiamate le condizioni previste nella richiesta di invito e nel modulo offerta presentato in sede di gara;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto.

La prestazione oggetto del presente contratto consiste nella fornitura di carburante per autotrazione come di seguito indicato: Benzina super senza piombo (Norma E.N.228); Gasolio (Norma E.N. 590); GPL (Norma E.N.589), Tipo Adblu o simile a richiesta dell'Amministrazione, per i mezzi di proprietà del Comune di Fiorano Modenese oltre al rifornimento per l'utilizzo di macchinari del Comune, Metano condecorrenza 01/01/2020.

Il carburante erogato dovrà presentare le caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle fissate dalle norme di legge vigenti in materia e dalle norme UNI-EN in vigore all'atto del prelevamento. La fornitura del carburante avverrà tramite utilizzazione della fuell-card presso l'intera rete italiana dei punti vendita appositamente abilitati.

Art. 2 – Ammontare del contratto.

L'importo presunto della fornitura ammonta a €. _____

oltre IVA al netto dello sconto.

Art. 3 – Decorrenza e durata.

Il presente contratto avrà decorrenza dalla data di stipula e avrà durata di anni 2 con scadenza al _____, eventualmente prorogabile di 3 mesi ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016.

Art. 4 – Obblighi del fornitore.

Il fornitore è obbligato ad inviare periodicamente i listini aggiornati relativi al prezzo del carburante al fine di consentire un controllo dei prezzi praticati e risultanti dalle fatture.

Art. 5 – Pagamenti.

Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolari fatture con allegato relativo listino dei prezzi praticati nel periodo di riferimento. Il Comune prima della liquidazione delle fatture provvederà ad accertare il corretto assolvimento da parte dell'appaltatore dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché tutti gli altri obblighi simili previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale dell'impresa mediante richiesta del DURC agli istituti o enti abilitati al rilascio. L'importo fatturato sarà corrispondente all'importo di carburante effettivamente erogato dal fornitore nel periodo di riferimento dedotto lo sconto offerto.

Art. 5 bis – Corrispettivo dovuto.

1. Il corrispettivo dovuto per ciascun rifornimento e per ciascuna tipologia di carburante sarà pari al MINORE tra:

a) il prezzo consigliato SELF PER IL GASOLIO RILEVABILE

DALL'OSSERVATORIO PREZZI CARBURANTI DEL MISE con riferimento alla Regione Emilia Romagna - Provincia Modena – Comune Fiorano Modenese (Mo) per qualsiasi tipologia di carburante al netto del relativo sconto offerto (LO SCONTO OFFERTO DOVRÀ ESSERE MAGGIORE DEL 3% RISPETTO ALLO SCONTO OFFERTO NELL'ACCORDO QUADRO CONSIP DI €. 0,16/LITRO CON RIFERIMENTO AL PREZZO CONSIGLIATO NON SERVITO (SNSI) INDICATO CON NON PIÙ DI TRE DECIMALI QUINDI MAGGIORE DI € 0,165/LITRO IVA ESCLUSA); ed

b) il prezzo praticato alla pompa dedotto lo sconto offerto;

Nel caso in cui l'Amministrazione effettui il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto ai termini di legge verrà riconosciuto uno sconto aggiuntivo, espresso in Euro/litro, al netto di IVA ed accise, pari a Euro 0,001 (con calcolo e conguaglio a fine anno).

Art. 6 – Risoluzione e recesso.

La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto è causa di risoluzione dello stesso.

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di dichiararsi libera da

ogni impegno verso l'incaricato/a inadempiente, comunicando l'intervenuta risoluzione del contratto – impregiudicato l'avvio di azione di risarcimento danni – senza che questo possa pretendere compensi ed indennità di ogni sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione stessa.

Il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato dal Comune, anche in caso di gravi ed ingiustificati ritardi nell'esecuzione dell'attività contrattuale, imputabili all'incaricato/a.

In tal caso sarà corrisposto il compenso per le attività fino ad allora svolte, fatta salva l'azione del Comune per il risarcimento di eventuali danni. La ditta può recedere dall'incarico soltanto per giusta causa previo preavviso scritto che dovrà pervenire al Comune con raccomandata A/R almeno 30 giorni prima del recesso.

L'Amministrazione si riserva di valutare le motivazioni addotte e di corrispondere i corrispettivi maturati senza ulteriori oneri.

Art. 7 – Comunicazioni.

Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto tra la stazione appaltante e l'appaltatore dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- quanto alla stazione appaltante: **comunefiorano@cert.fiorano.it**

- quanto all'appaltatore: _____

Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13-08-2010 n. 136 e successive modifiche.

2. Ai fini dei suddetti obblighi, il presente contratto è identificato con il codice identificativo di gara (CIG) n. _____.

3. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89, la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall'art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55.

Art. 9 – Cauzione definitiva

Il fornitore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito cauzione definitiva di Euro pari al _____ % dell'importo contrattuale a mezzo di polizza fidejussoria n. _____, emessa da _____, con sede in Via _____, con scadenza al _____. (il suddetto importo della garanzia tiene conto della riduzione del 50%, essendo l'appaltatore in possesso di qualità _____);

2. La stazione appaltante potrà valersi della suddetta cauzione nel caso di esecuzione di prestazioni affidate d'ufficio a terzi per inadempienza dell'appaltatore o di applicazione di penale per inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, di risarcimento dei danni e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

3. L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di escussione parziale o totale della cauzione, qualora la stazione appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di

essa. Il mancato reintegro della cauzione costituisce causa risolutiva espressa.

Art. 10 – Responsabilità verso terzi e copertura assicurativa

Il fornitore è responsabile della corretta esecuzione di tutte le disposizioni e prescrizioni del presente contratto e del capitolato.

Risponde, inoltre, direttamente dei danni alle persone e alle cose, verso il Committente, i terzi e verso i prestatori di lavoro, comunque provocati nella gestione dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del committente medesimo. A tal fine come previsto dall'art. 20 del Capitolato prestazionale d'appalto, ha stipulato un'assicurazione per responsabilità civile rischi diversi e precisamente: polizza n. rilasciata da , con scadenza , e quietanzata in data per l'anno in corso.

È obbligo del fornitore alla scadenza delle polizze, procedere al suo rinnovo tale da garantire senza soluzione di continuità la copertura assicurativa del servizio.

Art. 11 – Riservatezza.

Il Comune di Fiorano Modenese, ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR"), informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa e dai regolamenti comunali. E' fatto divieto effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente contratto.

La ditta è tenuta ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi.

L'incaricato è tenuto a non svolgere attività che creano danno all'immagine e pregiudizio al Comune di Fiorano Modenese.

Le presenti clausole rivestono per il committente carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 12 – Codice di comportamento.

Le parti si impegnano, a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori, le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4 del Codice di comportamento dell'Amministrazione Comunale approvato con Delibera di Giunta comunale n. 189 del 30 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 e delle linee guida approvate dalla CIVIT-Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 75/2013 del 25 ottobre 2013.

Art. 13 – Controversie.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relative al presente contratto è competente il Foro di Modena.

Art. 14 – Registrazione e spese contrattuali.

Tutte le spese contrattuali inerenti il presente contratto, sono a carico della ditta aggiudicataria. Le parti richiedono la registrazione in caso d'uso, trattandosi di prestazione soggetta al regime IVA ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n° 131 del 26/4/1986 e s.m.i.

Art. 15 – Rinvio.

Le premesse e gli atti ivi richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur se non materialmente allegati.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, del D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti, del capitolato e della documentazione di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, per quanto applicabile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

Per il Comune di Fiorano Modenese

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE

Dott. Daniele Cristoforetti

Per

Il Legale rappresentante

Sig.

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile l'appaltatore approva specificamente le clausole contenute negli articoli: 2 "Ammontare del contratto"; 4 "Obblighi del fornitore"; 5 "Pagamenti"; 5 bis " Corispettivo dovuto"; 6 "Risoluzione e recesso" art. 10" Responsabilità verso terzi e copertura assicurativa"; 13 "Controversie".

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

Per il Comune di Fiorano Modenese

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE

Dott. Daniele Cristoforetti

Per

Il Legale rappresentante

Sig.